



Frontespizio di polizza

Polizza n.: IT00016938EO15A


1. <i>Contraente</i>	Comune di Genova
2. Indirizzo del <i>Contraente</i>	Via Garibaldi, 9 – 16124 – Genova P.IVA. 00856930102
3. <i>Attività professionali</i>	Erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata (di cui all'art. 55 comma 2, lettera a - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n.117 del 21-5-2013)
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	Dalle ore 24.00 del 09/03/2015 Alle ore 24.00 del 09/03/2016
5. <i>Massimale</i>	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> : <b>€ 750.000,00</b>
6. <i>Franchigia</i>	€ 1.500,00 per sinistro
7. <i>Data di retroattività</i>	Dalle ore 24.00 del 09/03/2015
8. <i>Estensione territoriale</i>	Italia
9. Formazione del <i>Premio</i>	Premio imponibile € 4.000,00 Tasse € 890,00 Premio lordo € 4.890,00
10. <i>Intermediario</i>	AEC SpA Piazza delle Muse 7 - 00197 Roma Corso di Porta Vittoria, 29 – 20122 Milano
11. <i>Assicuratore</i>	XL Insurance Company SE - Rappresentanza Generale
12. Indirizzo a cui comunicare le <i>Richieste di risarcimento</i> e le circostanze	XL Insurance Company SE - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Visconti di Modrone 15 - 6° Piano 20122 Milano (Italia) Tel. +39 02859001 All'attenzione dell'Ufficio Sinistri
<p>L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le <i>Perdite pecuniarie</i> soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della <i>Data di retroattività</i> oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i>; e (iii) la <i>Richiesta di risarcimento</i> sia avanzata per la prima volta da <i>Terzi</i> nei confronti dell'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> (formula assicurativa "claims made") o il <i>Periodo di osservazione</i> ove previsto.</p>	

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate scadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza é emessa a Milano il 09/04/2015

**LA SOCIETÀ**

**XL Insurance Company SE**  
***Rappresentanza Generale per l'Italia***



**IL CONTRAENTE**

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 31 del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010.

**IL CONTRAENTE**

Fanno parte integrante n. 17 pagine compreso il frontespizio di polizza.

=====

Il versamento di € 4.890,00 è stato effettuato a mie mani il.....in.....

## Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

### 1 . Oggetto della copertura

Responsabilità civile professionale	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un'inadeguata erogazione di soluzione di firma elettronica avanzata.
Proprietà intellettuale	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall'Assicurato.
Diffamazione	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.
Azioni dolose/fraudolente del Dipendente	Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i> .
Costi di difesa	L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

### 2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

2.1 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate	<p>La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni <i>Società controllata</i> costituita o acquisita dall'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> a condizione che detta <i>Società controllata</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto della presente polizza;</b></li> <li>(ii) <b>abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato;</b> e</li> <li>(iii) <b>non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale.</b></li> </ul> <p>Qualora la <i>Società controllata</i> costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'Assicurato potrà richiedere l'inclusione di tale <i>Società controllata</i> nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di modificarne i termini e le condizioni.</p>
2.2 Smarrimento di Documenti	<p>In relazione a <i>Documenti di Terzi</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e</li> <li>(ii) che, durante il <i>Periodo di validità della polizza</i>, sono stati distrutti, danneggiati,</li> </ul>

smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
- (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000** (euro centocinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### 2.3 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500;
- (ii) per qualsiasi Dipendente € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### 2.4 Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000** (euro cinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### 2.5 Perdita di una persona chiave

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato le *Spese per la Perdita di una persona chiave* avvenuta durante il *Periodo di validità della polizza*.

**La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 25.000** (euro venticinquemila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

### 2.6 Responsabilità per Servizi Internet

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata per *Responsabilità per Servizi Internet*.

### 2.7 Violazione di sistemi di sicurezza di rete

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata in conseguenza di un *Errore professionale* commesso dall'Assicurato e risultante in un mancato funzionamento di *Sistemi di sicurezza*.

### 2.8. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per

**prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;**

**(iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e**

**(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;**

**La presente *Estensione* sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.**

## 2.9 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quSmaota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

## 2.10 Periodo di osservazione

Se ciascuno dell'Assicuratore o dell'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non rinnovarlo, il *Contraente* avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 90 (novanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il *Contraente* decida di acquistarlo.

Qualora il *Contraente* decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

**Il *Contraente* non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.**

## 3. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

*Assicurato*

si intende:

- (1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
- (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
- (3) qualsiasi *Dipendente*; e
- (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo, ivi compreso personale di imprese terze che prestano attività assicurata in polizza per il *Contraente*, od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;

ma soltanto quando svolgano *Servizi professionali* in dette qualità.



Per *Assicurato* si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione a Servizi professionali svolti dall'*Assicurato*.

<i>Attività professionali</i>	L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.
<i>Atto</i>	si intende qualsiasi <i>Errore professionale</i> , <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> , diffamazione ovvero qualsiasi <i>Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente</i> .
<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	<p>si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e</li> <li>(ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità</li> </ul> <p>in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i>.</p>
<i>Computer virus</i>	si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> o per conto dell' <i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Danni</i>	si intende qualsiasi importo che un <i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate dall' <i>Assicuratore</i> con il consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i> .
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente, dal <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine, compresi i lavoratori interinali ex L.196/97, i lavoratori parasubordinati ex D. Lgs. 38/00, i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi).
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, <b>ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.</b>
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> . A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Firma elettronica avanzata</i>	si intendono l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in

modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati

*Perdite pecuniarie*

si intendono

- (a) *Danni*,
- (b) *Costi di difesa*,
- (c) *Spese per il ripristino della reputazione*,
- (d) *Spese per la perdita di una persona chiave*, e
- (e) ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

**Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.**

*Periodo di osservazione*

si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.

*Premio*

si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.

*Richiesta di risarcimento*

si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.

*Responsabilità da Servizi Internet*

si intende qualsiasi effettivo o asserito *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale* o atto diffamatorio traente origine da:

- (i) l'operatività di un sito internet, intranet or extranet;
- (ii) servizi di e-mail o di trasmissione elettronica di documenti; o
- (iii) la trasmissione senza dolo di *Computer virus*.

*Sistema di sicurezza*

si intende qualsiasi hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire un attacco ai sistemi informatici, un accesso non autorizzato, un utilizzo non consentito, la divulgazione di informazioni riservate o confidenziali ovvero la trasmissione di codici maligni. *Sistema di sicurezza* si intendono altresì firewall, filtri, DMZ, software antivirus, sistemi di rilevamento delle intrusioni, utilizzo elettronico di passwords o analoghi meccanismi di identificazione degli utenti autorizzati.

*Società controllata*

si intende una società nella quale, alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:

- (i) abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;
- (ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure
- (iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.



La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.

*Soluzioni di firma elettronica avanzata*

soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della *firma elettronica avanzata* come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera q-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e successive modificazioni

*Spese per il ripristino della reputazione*

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'*Assicurato*, con il previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'*Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

*Spese per la perdita di una persona chiave*

si intende qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall'*Assicurato*, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) dell'*Assicuratore*, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'*Assicurato* direttamente causati dall'invalidità permanente o dalla morte durante il *Periodo di validità della polizza* di ogni amministratore, sindaco o dirigente del *Contraente* nonché di ogni altra persona chiave dal *Contraente* espressamente indicata in polizza.

*Terzi*

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.**

*Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*

si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

#### 4. **Esclusioni: Quello che NON copriamo**

L'*Assicuratore* non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- |     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 4.1 | Antitrust                           | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.  |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un <i>Assicurato</i> ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l' <i>Assicuratore</i> avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> . |
| 4.3 | Brevetti                            | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.   |
| 4.4 | Danno alla persona / Danno a cose   | traente origine da, basata su o attribuibile a <i>Danno alla persona</i> o <i>Danno a cose</i> .   |
| 4.5 | Guerra/terrorismo                   | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata),  |

ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 4.6  | Gestione di polizze e servizi finanziari                       | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi <i>Richiesta di Risarcimento</i> attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'<i>Assicurato</i> in relazione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) disponibilità di fondi;</li> <li>(ii) proprietà immobiliari o personali;</li> <li>(iii) beni e/o merci; oppure</li> <li>(iv) qualsiasi forma di investimento</li> </ul> <p>che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.</p>  |
| 4.7  | Impiego / discriminazione                                      | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.</p>   |
| 4.8  | Infrastrutture   | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) guasto meccanico;</li> <li>(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure</li> <li>(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;</li> </ul> <p>a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un <i>Assicurato</i>.</p>  |
| 4.9  | Inquinamento   | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di <i>Agenti inquinanti</i>, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare <i>Agenti inquinanti</i>, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di <i>Agenti inquinanti</i>;</p> <p>Per <i>Agenti inquinanti</i> si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per "Rifiuti" si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.</p> |
| 4.10 | Insolvenza   | <p>traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'<i>Assicurato</i> ovvero alla sottoposizione di un <i>Assicurato</i> ad una qualsiasi procedura concorsuale.</p>   |
| 4.11 | Materiale Internet fuori dal controllo dell' <i>Assicurato</i> | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell'invio, l'<i>Assicurato</i> non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.</p>   |

- 4.12 Responsabilità contrattuale traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
- (i) responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l'*Assicurato* sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure
  - (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali*, tranne nel caso in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.
- 4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*.
- 4.14 Valutazione preventiva dei costi traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi *Assicurato* o di altro soggetto che agisca per conto dell'*Assicurato*, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di *Attività professionali*.
- 4.15 U.S.A./Canada presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- 4.16 O.F.A.C. Con la presente esclusione, di comune accordo fra le parti, si conviene che l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento di Perdite Pecuniarie traenti origine da qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* presentata da cittadini, enti, governi di, o avanzate nei territori o giurisdizioni di Cuba, Iran, North-Korea, Myanmar (Birmania), Sudan, e comunque in paesi soggetti ad embargo o sanzioni previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department).
- Inoltre l'*Assicuratore* non è tenuto ad effettuare:
- 1) alcun pagamento, a seguito di *Richieste di Risarcimento* nei casi in cui il beneficiario di tale pagamento sia una qualsiasi persona fisica o giuridica o altra organizzazione non autorizzata a ricevere pagamenti a causa di sanzioni inflitte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; o
  - 2) alcun rimborso a favore di un *Assicurato* che abbia indennizzato i beneficiari di cui al punto 1).

## 5. **Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**

- 5.1 Notifica di *Richieste di risarcimento* L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera

raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

#### 5.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

#### 5.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

#### 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente

**Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.**

## 6. Gestione della difesa

### 6.1 Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di*

*risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

- 6.2 Anticipo dei costi L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
- 6.4 Consenso dell'Assicurato L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**
- 6.5 Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.
- 6.6 Surrogazione Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di

qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

## 7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

---

- |   |   |
|---|---|
| 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa                             | Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l' <i>Assicuratore</i> ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal <i>Contraente</i> o da qualsiasi <i>Assicurato</i> in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l' <i>Assicuratore</i> acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l' <i>Assicuratore</i> potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura. |
| 7.2 Atti compiuti dal <i>Contraente</i> per conto degli <i>Assicurati</i> | Il <i>Contraente</i> ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun <i>Assicurato</i> per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli <i>Assicurati</i> ; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei <i>Premi</i> ; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi <i>Assicurato</i> .   |

## 8. Massimale e Franchigia

---

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 8.1 <i>Massimale</i>  | Il <i>Massimale</i> indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall' <i>Assicuratore</i> in base alla presente polizza. I sottolimiti e le <i>Estensioni</i> di copertura sono parte del <i>Massimale</i> e non in aggiunta ad esso. Il <i>Massimale</i> per il <i>Periodo di osservazione</i> è parte del <i>Massimale</i> per il <i>Periodo di validità della polizza</i> e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più <i>Assicurati</i> nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell' <i>Assicuratore</i> in base alla polizza.   |
| 8.2 <i>Franchigia</i> | L' <i>Assicuratore</i> risponderà unicamente delle <i>Richieste di risarcimento</i> che superano l'ammontare della <i>Franchigia</i> che deve intendersi assoluta. La <i>Franchigia</i> è a carico dell' <i>Assicurato</i> e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di <i>Franchigia</i> sarà applicato alle <i>Perdite pecuniarie</i> derivanti da tutte le <i>Richieste di risarcimento</i> relative al medesimo <i>Atto</i> . L' <i>Assicuratore</i> potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la <i>Franchigia</i> . In tale caso, gli <i>Assicurati</i> dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all' <i>Assicuratore</i> gli importi da questi anticipati. |

## 9. Disposizioni generali

---

- |   |   |
|---|---|
| 9.1 Durata dell'Assicurazione                                 | A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.  |
| 9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") | La presente polizza vale per le <i>Richieste di risarcimento</i> (i) presentate per la prima volta agli <i>Assicurati</i> e (ii) comunicate per iscritto all' <i>Assicuratore</i> durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> , o il <i>Periodo di osservazione</i> (ove applicabile) a |



**condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.**

- 9.3 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.
- 9.4 Altre assicurazioni Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al *Massimale*. **Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della XL, la massima somma risarcibile da XL in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato.** Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente polizza non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.
- 9.5 Cessione del contratto e modifiche La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.
- Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità
- 9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
- 9.7 Definizioni I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*
- I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

- 9.8 Ambito di applicazione territoriale la presente polizza si applicherà a qualsiasi ***Richiesta di risarcimento*** avanzata nei confronti di qualsiasi ***Assicurato*** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.15 U.S.A./Canada.
- 9.9 Legge applicabile la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

#### **LA SOCIETÀ**

**XL Insurance Company SE**  
***Rappresentanza Generale per l'Italia***



#### **IL CONTRAENTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- **1. Garanzie: Cosa copriamo**
- **2. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- **3. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
  - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
  - *Dipendente*
  - *Documenti*
  - *Errore professionale*
  - *Perdite pecuniarie*
  - *Società controllata*
  - *Terzi*
  - *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*
- **4. Esclusioni:**
  - *4.1 Antitrust*
  - *4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
  - *4.3 Brevetti*
  - *4.4 Danno alla persona /Danno a cose*
  - *4.5 Guerra/terrorismo*
  - *4.6 Gestione di polizze e servizi finanziari*
  - *4.7 Impiego / discriminazione*
  - *4.8 Infrastrutture*
  - *4.9 Inquinamento*
  - *4.10 Insolvenza*
  - *4.11 Materiale Internet fuori dal controllo dell'Assicurato*
  - *4.12 Responsabilità contrattuale*
  - *4.13 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
  - *4.14 Valutazione preventiva dei costi*
  - *4.15 U.S.A. / Canada*
  - *4.16 Ofac*
- **5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
  - *5.1 Notifica di Richieste di risarcimento*
  - *5.2 Richieste di risarcimento correlate*
  - *5.3 Circostanze*
  - *5.4 Richieste di risarcimento fraudolente*
- **6. Gestione della difesa**
  - *6.1 Difesa*
  - *6.2 Anticipo dei costi*
  - *6.3 Consenso dell'Assicuratore*
  - *6.4 Consenso dell'Assicurato*
  - *6.5 Cooperazione*
  - *6.6 Surrogazione*
- **7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- **8. Massimale e Franchigia**
- **9. Disposizioni generali:**
  - *9.1 Durata dell'Assicurazione*
  - *9.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
  - *9.3 Ripartizione del danno*
  - *9.4 Altre assicurazioni*
  - *9.5 Cessione del contratto e modifiche*
  - *9.6 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria*
  - *9.7 Definizioni*
  - *9.8 Ambito di applicazione*
  - *9.9 Legge applicabile*

## **IL CONTRAENTE**